

SCHEMA CONVENZIONE QUADRO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI EDUCATIVE O TERAPEUTICHE PER MINORI, SOLI O CON GENITORE/I

Richiamate

- la L. 184/1983 ss.mm.ii. "Diritto del minore ad una famiglia";
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" art. 6 disciplinante i servizi e interventi essenziali e l'art 35 inerente le modalità di individuazione dei soggetti in grado di fornire servizi e prestazioni di tipo socio-assistenziale;

L'avviso approvato con d.d. con cui veniva avviata la procedura per la formazione di un albo di soggetti accreditati

Premesso che

La struttura in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stata inserita con apposito provvedimento nell'elenco dei soggetti professionalmente qualificati per l'erogazione del servizio di accoglienza in strutture educative di minori, soli o con genitore/i, residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale di Tarcento secondo disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze di tutela, in data

-
1. Anna Mansutti, nata a Tricesimo (UD) il 26.07.1956, Responsabile dell'Area Socio Assistenziale del Comune di Tarcento con sede in Tarcento, Piazza Roma 7, il quale interviene nel presente atto in nome, conto ed interesse esclusivi dell'ente che rappresenta – Codice Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A. 00538110305, a sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 2. +++++ nato a +++++ il ++++ il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della +++++ con sede in ++++ Via +++, n. ++, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione alla camera di commercio di ++++ n. +++++.

Concordano quanto segue

Art. 1 –Definizioni, destinatari e finalità del servizio

Le parti concordano che:

L'accoglienza in strutture residenziali socio assistenziali educative o terapeutiche per minori, soli o con genitore/i su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze di tutela individuate dagli organi competenti si configura come intervento svolto professionalmente da soggetti autorizzati al funzionamento dai competenti organi e che dispongono pertanto di idonei spazi, dotazioni, organizzazione e risorse umane.

L'obiettivo dell'inserimento consiste nell'individuazione di un luogo che garantisca al soggetto, oltre alla mera attività di cura e sostentamento, la possibilità di compiere un positivo percorso di sviluppo e crescita, che ponga attenzione alle esigenze ed ai compiti evolutivi propri della sua età, in relazione con le sue caratteristiche individuali e con la sua esperienza pregressa. Ove sia inserito anche il genitore, particolare attenzione sarà riservata all'osservazione della relazione genitore/figlio e alla maturazione delle competenze genitoriali. Tale percorso deve essere condiviso con l'Ente inviante e progettato con particolare attenzione rispetto ai tempi e alle tappe da percorrere nonché agli obiettivi da raggiungere in vista dei possibili sviluppi futuri, anche in relazione alle possibilità di reinserimento sociale del genitore.

Art. 2- Valutazione del bisogno

La valutazione del bisogno ed una prima ipotesi progettuale vengono curate dal Servizio Sociale titolare della tutela del minore, in collaborazione eventualmente con gli altri servizi specialistici coinvolti. Gli elementi valutati in prima istanza riguardano l'età e il genere del minore, la situazione familiare, la necessità di un inserimento genitore/figlio, l'opportunità che vengano interattenuti rapporti con i familiari e la modalità di gestione degli stessi, l'opportunità che sia resa nota la localizzazione della struttura, l'eventuale rete sociale in cui è inserito il minore e la necessità o meno che essa venga mantenuta e i particolari bisogni educativi e terapeutici del soggetto, nonché gli obiettivi conseguenti. Da questa valutazione scaturirà la richiesta di prestazione di servizio con le indicazioni specifiche relative al tipo e dimensione di intervento necessaria e alle prestazioni conseguentemente richieste alla struttura.

A partire dalla progettualità iniziale sarà poi cura del Servizio Sociale operare un adeguato monitoraggio degli obiettivi definiti con il contesto di inserimento, verificando, in parallelo, il percorso della famiglia d'origine.

Nel caso di strutture terapeutiche le valutazioni saranno condotte con i competenti servizi specialistici.

Art. 3 –Modalità per inserimenti e dimissioni

Il Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale di Tarcento verifica telefonicamente la disponibilità di posti nelle strutture potenzialmente idonee all'ospitalità, acquisisce ulteriori informazioni circa le condizioni e disponibilità di inserimento relative al momento anche via mail (esempio, dati su compatibilità ospiti, numero e altri elementi rilevanti) e procede alla successiva valutazione della idoneità dell'inserimento del minore presso la struttura, tenuto conto degli elementi informativi acquisiti e/o in precedenza delineati e delle specifiche condizioni e caratteristiche del soggetto nell'esclusivo interesse del beneficio e recupero dello stesso.

Al momento della conferma dell'inserimento, viene adottato provvedimento di impegno di spesa. In caso di inserimenti d'urgenza o in giornate festive o di chiusura degli uffici amministrativi, il provvedimento di impegno verrà adottato e trasmesso nei giorni lavorativi immediatamente successivi e conterrà adeguata copertura anche per il pregresso.

Al momento dell'inserimento viene stipulato il progetto di intervento concordato con la struttura e viene fornita una relazione con presentazione del minore, solo o con genitore/i, del suo contesto, oltre che l'eventuale dispositivo dell'Autorità giudiziaria.

La dimissione dei soggetti inseriti avviene a seguito di formale comunicazione (che può essere assolta anche con verbale di U.V.M.M.) da parte del Servizio Sociale in adempimento a quanto disposto dagli Organi Giudiziari o per valutazioni conseguenti l'andamento del progetto.

La comunicazione di dimissioni non programmate, non imputabili a responsabilità della Comunità e non dipendenti dall'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni e sarà accompagnata da una relazione sintetica in merito all'andamento del progetto a firma del Servizio sociale o della Comunità a seconda di chi sia il richiedente delle dimissioni in parola.

In caso di dimissioni realizzate dalla Comunità in violazione del preavviso, verranno applicate le penali di cui all'art 12 e non saranno riconosciuti i costi del preavviso, il tutto a valere sull'ultima fattura utile.

Dei contenuti della relazione di dimissioni si terrà conto anche per la determinazione di successivi inserimenti, con particolare riferimento all'idoneità della struttura rispetto alle caratteristiche dell'ospite. Alla struttura verrà riconosciuta la copertura dei costi fino al 10° giorno successivo l'invio di formale comunicazione, salvo diversi accordi.

Art. 4 Tipologia delle prestazioni

Il servizio prestato dovrà essere adeguato alle esigenze del minore rilevate dal servizio e al progetto stipulato contestualmente all'inserimento, salvo successive richieste formalmente comunicate anche via mail nel corso dell'inserimento a seguito di monitoraggio della situazione da parte del Servizio Sociale competente.

L'approccio con i soggetti ospiti dovrà In particolare porre attenzione a:

- sviluppo psico-fisico del minore
- qualità delle sue relazioni sociali all'interno e all'esterno della struttura
- sviluppo di competenze e autonomie adeguate per la sua età o per il livello intellettuale

- eventuale relazione genitore-figlio, sviluppo capacità genitoriali e acquisizione di competenze e autonomie da parte del genitore inserito in struttura (nel caso di collocamento di entrambi)
 - protezione delle persone ospitate ed alla tutela della loro incolumità fisica, morale e psicologica
- La comunità si impegna ad offrire anche prestazioni solo diurne.

Art. 5 Compiti della struttura

La struttura accreditata dovrà essere professionalmente qualificata e garantire i seguenti adempimenti:
- stesura del progetto educativo individualizzato in collaborazione con il Servizio sociale entro un mese dall'ingresso;

- realizzazione del progetto redatto per il minore (ed eventualmente per il genitore) e vigilanza adeguata 24h su 24h al fine di garantire il benessere, la crescita psico-fisica e l'incolumità del minore ed eventualmente del genitore se presente – eventuale attivazione di servizi solo diurni su richiesta;
- collaborazione con i sistemi di monitoraggio del servizio con riferimento anche alla predisposizione di relazioni al Servizio inviante in occasione delle scadenze previste dal Tribunale e secondo la frequenza richiesta dal Servizio Sociale al momento dell'inserimento;
- informazione tempestiva del Servizio Sociale di ogni elemento significativo riguardante la situazione degli ospiti al fine di permettere al Servizio Sociale di assumere tempestivamente tutte le misure opportune a garanzia dell'ospite;
- accettazione procedura di ammissione concordata con il Servizio Sociale al fine di garantire l'esclusiva ammissione degli utenti inviati con le procedure sopra illustrate, che daranno titolo al pagamento delle prestazioni;
- onere di vigilanza sui requisiti del personale dipendente o volontario impiegato dalla struttura e sul corretto comportamento di questi ultimi nei confronti degli ospiti;
- impegno a mantenere i requisiti dichiarati in sede di ammissione e a comunicare l'eventuale aggiornamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate e ogni variazione relativa ai requisiti attestati in sede di partecipazione all'avviso nonché dei curricula relativi al personale impiegato e ai volontari operanti presso la struttura
- applicazione al trattamento dei dati delle misure previste dalla legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
- applicazione della normativa in merito alla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 s.m.i.
- applicazione dei contratti di lavoro per il personale eventualmente assunto;
- assunzione a proprio carico di ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente servizio nonché degli eventuali danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Servizio Sociale.
- presentazione di copia di polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la struttura possa arrecare al Servizio Sociale, ai propri ospiti, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente accordo. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (RCO).

La struttura inserita nell'elenco dei soggetti accreditati può dichiarare formale rinuncia ad essere inserita in tale elenco con preavviso a mezzo Pec di almeno 30 giorni.

Art. 6 - Diritti degli ospiti

I contraenti devono garantire che il minore e il genitore, in relazione alla sua età e capacità, sia:

- ascoltato e coinvolto nell'impostazione del progetto educativo al massimo consentito dalle sue capacità e dalla situazione giuridica;
- informato dell'evolversi della propria situazione progettuale;
- responsabilizzato nelle decisioni nelle quali può essere coinvolto.

I rapporti e/o il coinvolgimento della famiglia del minore nella predisposizione e verifica dei progetti sono concordati con il Servizio Sociale che ha in carico il caso in relazione alle modalità dell'inserimento ed alle eventuali prescrizioni in materia dell'Autorità giudiziaria competente.

ART. 7- Verifiche

Il Servizio Sociale dell'Ambito di Tarcento può effettuare d'ufficio verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti della presente convenzione; sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto della vigente normativa, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione o di applicare le penalità di cui all'art. 12.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha caratteristica di un albo sempre aperto, aggiornato annualmente in base alle domande pervenute e all'istruttoria effettuata. La scadenza della presente convenzione quadro è fissata, anche per i soggetti successivamente convenzionati in base agli aggiornamenti annuali, al 31.12.2022, salvo motivata revoca per motivi di pubblico interesse sopravvenuti. In tal caso nessun risarcimento potrà essere riconosciuto ai soggetti iscritti.

Art. 9 - Valore presunto della convenzione quadro

Non è possibile predeterminare un valore presunto perché non si può stabilire la necessità del ricorso alla presente convenzione ed i servizi che eventualmente verranno richiesti. Gli impegni di spesa e i provvedimenti amministrativi verranno formalizzati a seguito di eventuali progetti di inserimento.

Art 10 - Modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo

A fronte del servizio prestato, alla struttura verrà corrisposto l'importo relativo ai servizi richiesti e fruiti secondo quanto concordato nel progetto educativo personalizzato stipulato ed effettivamente documentabile dalla struttura.

Gli importi contenuti nell'offerta economica potranno essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di attivazione di servizi inizialmente non indicati nell'offerta economica, fermi restando i meccanismi di aggiornamento della retta-base, sarà richiesta un'integrazione dell'offerta economica con la fissazione del prezzo dei nuovi servizi.

La fatturazione mensile dovrà riguardare i costi completi per l'ospitalità e degli eventuali servizi richiesti, preventivamente concordati e inseriti nel progetto. Eventuali spese straordinarie per tipologia od entità ritenute necessarie all'ospite, previste nel progetto e preventivamente autorizzate verranno rimborsate a presentazione di rendiconto corredato da documenti fiscali (fatture e scontrini).

Il pagamento avverrà su presentazione di fatture elettroniche mensili intestate al Comune di Tarcento - Piazza Roma, 7 - 33017 TARENTO - Codice Fiscale: 00408250306, Partita IVA: 00538110305.

La struttura emetterà fattura in base alla quale si provvederà al pagamento, entro massimo 30 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo (se trattasi di note spese) o sulla piattaforma elettronica (se trattasi di fatture) del Comune di Tarcento.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC o la regolarità fiscale, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà del Servizio Sociale la struttura non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né agli interessi moratori né ad alcuna pretesa.

Le somme spettanti all'aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto:

- a) nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte del Servizio Sociale, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte della struttura. Detto termine sospende i trenta giorni stabiliti per il pagamento.
- b) gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati;

c) il pagamento del corrispettivo dovuto dal Servizio Sociale si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà del Servizio Sociale non comporteranno indennizzi o interessi di qualsiasi natura.

Gli incaricati sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente servizio. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta L. 13.08.2010 n. 136 il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie ad esso inerenti siano state eseguite in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- CIG relativo al progetto cui si riferisce la fattura;
- prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel corso del periodo di riferimento, indicante le giornate di svolgimento dei servizi;
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice IBAN del conto corrente dedicato al pagamento in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità;
- dati necessari per l'acquisizione del DURC.

Art. 11 - Disciplina delle assenze

La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva dell'ospite in struttura: a tal fine non sono considerate assenze del minore periodi non superiori a 3 giorni consecutivi di rientro del minore in famiglia concordati con il Servizio Sociale, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante.

Nel caso di assenze superiori ai due giorni e per un massimo di 30 per cause di forza maggiore (malattie, ricoveri ospedalieri, ecc.), per sospensione temporanea dell'inserimento e tenuta posto, la retta giornaliera riconosciuta è pari all'80% a condizione che la struttura risulti comunque funzionante.

Art. 12 - Risoluzione singoli progetti e risoluzione convenzione, inadempienze e penalità

Il mancato rispetto delle prestazioni e delle forniture previste dal progetto di intervento e indicate nella documentazione di partecipazione all'avviso pubblico e nella presente convenzione quadro, nonché l'inadeguato soddisfacimento del progetto di inserimento, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni e penali che verranno formalizzate per iscritto come previsto di seguito e, in caso di particolare gravità, la risoluzione del progetto di affidamento del singolo minore, fino anche alla risoluzione della presente convenzione, a giudizio insindacabile del Servizio Sociale.

L'eventuale contestazione verrà inviata con Pec. Il soggetto gestore può rispondere entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata risposta, mancata stesura di un programma indicante l'adozione e i tempi di provvedimenti atti a rimuovere le cause del richiamo o di non accoglimento delle giustificazioni a giudizio insindacabile dell'Ente, l'Ente inviante formalizza il provvedimento sanzionatorio o di risoluzione con successiva Pec.

Le penalità applicabili, a titolo esemplificativo, sono:

- mancata o inadeguata vigilanza a tutela del benessere e dell'incolumità del minore o del genitore ospitati: € 1.000,00
- violazione della privacy con diffusione di dati sensibili degli utenti ospitati: € 800,00
- mancata stesura del progetto educativo individualizzato: € 200,00
- mancata realizzazione del progetto: € 100,00 per ogni violazione riscontrata
- carenze e trascuratezza nell'accudimento del minore: € 200,00 per ogni episodio riscontrato eventualmente raddoppiata in caso di violazione grave
- dimissioni senza preavviso o con preavviso inferiore a 7 giorni: importo corrispondente ad una settimana di retta
- ogni altra violazione verrà valutata ai fini dell'applicazione della penalità da un minimo di trattenuta pari al costo di una giornata al massimo di una mensilità;

L'Ente potrà, in caso di riscontro di violazioni ripetute o non rimediate o gravi, risolvere immediatamente il singolo progetto di inserimento e procedere a dimissioni di ospiti, con applicazione, se del caso, delle penalità pecuniarie senza che la struttura possa vantare alcunché rispetto al mancato preavviso.

L'Ente potrà non formulare più proposte d'inserimento e risolvere la presente convenzione quadro.

I provvedimenti sopra declinati verranno adottati in base alla gravità e reiterazione delle violazioni sopra descritte, anche con il raddoppio degli importi delle penalità in caso di violazioni ripetute nell'arco di vigenza della convenzione quadro.

Si specifica che la convenzione quadro può essere risolta dal Servizio Sociale nelle seguenti fattispecie:

- reiterate e/o gravi violazione degli obblighi previsti dalla convenzione o delle condizioni indicate nella documentazione di accesso all'avviso (fatta salva ogni altro tipo di azione esperibile)
- inadempienze gravi nell'accudimento del minore o dei minori relativamente ai singoli soggetti (con segnalazione da parte dell'Ente inviante anche al Tribunale per i Minorenni competente e fatta salva ogni altro tipo di azione esperibile)
- perdita dei requisiti di accesso
- risoluzione di almeno 2 inserimenti per cause imputabili alla struttura come sopra specificato.

Art. 13 - Devoluzione delle controversie

1. Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Udine.

(legale rappresentante della struttura)

(Responsabile dell'Ambito distrettuale di Tarcento)